

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 febbraio 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la segnalazione di un notaio, attivo nel distretto notarile di Lucca, pervenuta in data 22 novembre 2010, e successive integrazioni;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Il segnalante

1. Il segnalante è un notaio, attivo nel distretto notarile di Lucca.

Il Consiglio Notarile di Lucca

2. Il Consiglio Notarile di Lucca (di seguito, CNL) è l'organo istituito nell'ambito del Collegio Notarile di Lucca. Esso ha, *inter alia*, il compito di vigilare sulla “*conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri*”, nonché “*sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei*

principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato” (articoli 93 e 93 bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89).

II. I FATTI DENUNCIATI

3. In data 22 novembre 2010, un notaio attivo presso il distretto notarile di Lucca ha denunciato la presunta violazione delle regole della concorrenza da parte del CNL.

4. In particolare, oggetto di segnalazione è una nota provvedimento del 10 novembre 2010 mediante la quale il CNL invitava lo stesso a produrre copia degli atti ricevuti e/o autenticati dalla data della propria iscrizione presso il distretto notarile di Lucca sino al 31 ottobre 2010, fotocopia della relative fatture, copia della documentazione contabile ed estratti repertoriali in fotocopia relativi allo stesso periodo di tempo.

5. Tale invito faceva seguito ad una delibera del CNL del 27 ottobre 2010, con la quale il CNL disponeva, all’unanimità, di richiedere al notaio segnalante esibizione di copie di tutti gli atti ricevuti e veniva giustificata in base al fatto che il Consiglio aveva *“iniziato i controlli circa l’effettiva applicazione della tariffa”*, approvata dallo stesso con delibera del 24 giugno 2009.

6. E’ così emerso che, con la sopra citata delibera, il CNL aveva approvato quattro prontuari *“relativi i primi due agli atti negoziali immobiliari (compravendite, permuta, donazioni, divisioni) e gli altri due ai contratti di mutuo fondiario”*; tali prontuari risponderrebbero alla necessità di *“fornire dei criteri per facilitare l’applicazione della tariffa notarile per le tipologie di atti maggiormente diffuse e che danno con maggior frequenza luogo a fenomeni di concorrenza sleale ed accaparramento”*, anche alla luce della considerazione che *“l’applicazione non sporadica e non giustificata di onorari inferiori a quelli determinati”* costituirebbe *“indice di attività svolta in modo non corretto e cioè senza la diligenza minima richiesta al Notaio per l’esercizio delle sue funzioni”*. I prontuari sono, di fatto, costituiti da quattro tabelle che individuano diverse tariffe a seconda del valore dell’immobile cui si riferisce l’atto negoziale. Con la stessa delibera, il CNL aveva altresì stabilito, *“quale criterio per l’applicazione dell’art. 30 della tariffa nel settore immobiliare (mutui, compravendite ed atti assimilabili), che, fatti salvi casi particolari, non si possa*

*prescindere dall'applicazione di almeno un onorario ulteriore ex art. 30 da aggiungere all'onorario principale"*¹.

7. I quattro prontuari sono pertanto così strutturati: il primo prontuario, denominato *TABELLA A – ATTI NEGOZIALI IMMOBILIARI di media difficoltà (con 1 art. 30)*, si applica alle compravendite (ed atti assimilabili) di media difficoltà, “*cioè alla grande maggioranza degli atti*” e “*tiene conto delle prestazioni obbligatorie (...), oltre che dell'onorario principale e di un onorario ex art. 30*” del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2001. Il secondo, denominato *TABELLA B – ATTI NEGOZIALI IMMOBILIARI con ridotto coefficiente di difficoltà senza art. 30*) riguarda “*esclusivamente gli atti che non presentino la necessità degli abituali controlli ed indagini*” e “*tiene conto solo dell'onorario principale e delle prestazioni obbligatorie SENZA L'AGGIUNTA DI ALCUN ONORARIO EX ART 30*” del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2001; specularmente, il terzo ed il quarto prontuario, denominati, rispettivamente, *TABELLA C - MUTUI FONDIARI ONORARIO 50 di media difficoltà (con 1 art. 30)* e *TABELLA D - MUTUI FONDIARI ONORARIO 50 (con ridotto coefficiente di difficoltà senza art. 30)* si applicano per l'appunto ai mutui fondiari di diversi gradi di difficoltà.

8. Dal verbale di una successiva riunione del CNL, tenutasi il 21 luglio 2010, emerge che quest'ultimo ha di fatto “*avviato controlli nei confronti dei singoli notai con particolare attenzione al rispetto delle tariffe, richiedendo l'esibizione di copie di atti, repertori e documenti fiscali; controlli, peraltro, che hanno avuto come primi destinatari gli stessi membri del Consiglio*”.

9. La richiesta, ricevuta dal segnalante, di produrre copia degli atti ricevuti o autenticati e delle relative fatture rientra appunto nell'ambito di tali controlli. A fronte del rifiuto di produrre la documentazione richiesta, il CNL avviava nei confronti del segnalante un procedimento disciplinare per mancato ossequio alle richieste di esibizione dei documenti e convocava lo stesso in audizione presso il Consiglio. Nel corso di questa, tenutasi il 6 luglio 2011, il notaio segnalato

¹ Il riferimento è all'articolo 30 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2001. Esso recita: “Per le prestazioni professionali in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria, siano seguite o no da stipulazione di atto, spetta al notaio, ove sia occorso, oltre la normale indagine giuridica, esaminare titoli, registri pubblici e documentazione particolarmente complessa, consultare dottrina e giurisprudenza, tenere conferenze e colloqui, redigere e presentare istanze e denunce, un compenso ragguagliato al valore della pratica. Detto compenso, in relazione all'opera svolta, non potrà eccedere complessivamente il triplo della misura prevista dagli articoli 3, 4, 6, 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), 8, 9, primo comma, 19, terzo e quarto comma. Nei limiti di cui sopra, anche ai fini del parere previsto dalla legge, ciascun consiglio notarile distrettuale potrà determinare criteri di massima per l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi”).

faceva presente che le richieste di produzione documentale erano illegittime in quanto finalizzate al controllo sull'applicazione delle tariffe notarili, *“da considerarsi come un'intesa restrittiva della concorrenza e come tali contrarie alla legge”*.

10. Con lettera pervenuta al CNL il 7 luglio 2011, l'Autorità evidenziava come la citata delibera e la successiva attività di verifica potessero *“costituire un'intesa restrittiva della concorrenza avente ad oggetto la determinazione dei prezzi richiesti dai notai per l'erogazione delle diverse prestazioni professionali ... in violazione dei principi antitrust nei servizi professionali illustrati in dettaglio nell'indagine conoscitiva IC34/2009”*, nella misura in cui esse impedivano ai notai del distretto *“di adottare comportamenti di prezzo indipendenti, anche mediante l'inserimento nel prezzo complessivo della prestazione di quello che dovrebbe invece costituire un compenso eventuale e variabile”*. L'Autorità invitava pertanto il CNL a modificare la proprio condotta, riservandosi, in caso contrario, *“di ricorrere all'utilizzo dei poteri istruttori che la legge n. 287/90 le conferisce”*.

11. Nonostante ciò, i prontuari non venivano revocati ed il procedimento disciplinare nei confronti del notaio denunciante proseguiva; nel corso di una successiva audizione, tenutasi in data 9 novembre 2011, il Presidente del CNL insisteva per la produzione della documentazione richiesta e dichiarava di *“ritenere opportuno segnalare che l'art. 147 lettera c, della Legge Notarile prevede come comportamento sanzionabile quello del notaio che fa illecita concorrenza con riduzione di onorari, diritti e compensi, e che la richiamata legge n. 148/2011 prevede soltanto principi cui si debbano adeguare gli ordinamenti professionali”*².

² Il riferimento è alla legge di conversione del Decreto Legge n. 138/2011: come si dirà più avanti, questo prevede ora che *“il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”* e che siano abrogate *“le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche”*, laddove per restrizioni si intende anche *“l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale”*. Di fatto, nella versione vigente al momento dell'audizione, il Decreto Legislativo n. 138/2001, così come modificato dalla legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011, prevedeva che il compenso spettante al professionista fosse *“pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali”*, ma ammetteva *“la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe”*, sicchè i tariffari dovevano essere comunque ritenuti non vincolanti.

III. IL QUADRO NORMATIVO

12. La regolamentazione della professione notarile è contenuta nella l. 16 febbraio 1913 n. 89 *Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili* (di seguito, Legge Notarile o L.N.), che all'articolo 1 attribuisce espressamente al notaio la qualità di pubblico ufficiale, istituito al fine di “*ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti*”. La qualità di libero professionista si ricava, invece, dalla presenza nel modo di espletarsi della funzione notarile di diversi elementi privatistici tipici delle libere professioni, quale ad esempio il diritto di trarre il corrispettivo direttamente ed esclusivamente dal cliente, ma anche dalla mancata attribuzione della qualifica di impiegato dello Stato.

13. La L.N. stabilisce il principio della territorialità della competenza notarile: a ciascun notaio è assegnata una sede notarile, coincidente con il territorio del Comune di appartenenza. Il complesso delle sedi esistenti in una circoscrizione territoriale di Tribunale costituisce il Distretto notarile e, ai sensi dell'articolo 83 L.N. i notai residenti in ciascun Distretto compongono un Collegio notarile. Il Collegio rappresenta l'organo di governo di ciascun Distretto notarile, ed esercita le proprie attribuzioni attraverso le adunanze, ordinarie e straordinarie, convocate dal Presidente del Consiglio notarile distrettuale. Quest'ultimo, istituito presso ciascun Collegio, è costituito da un numero variabile tra cinque ed undici notai ed è eletto dai notai in esso residenti, con funzione di vigilanza ed indirizzo del Collegio stesso.

14. A sua volta, il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, cui spetta, *inter alia*, la convocazione e la direzione delle adunanze del Consiglio, la rappresentanza del Consiglio, l'esecuzione delle ispezioni ordinarie, il controllo circa l'assistenza del notaio alla sede, nonché l'iniziativa in tema di procedimento disciplinare.

15. L'articolo 93 L.N. attribuisce al Consiglio notarile significative funzioni, quali quella di vigilare sulla condotta dei notai e dei praticanti, emettere pareri su materie attinenti il notariato, formare annualmente il ruolo dei notai e dei praticanti, interporre i propri uffici per comporre le contestazioni tra notai, formare il conto preventivo da sottoporre all'approvazione del Collegio. Al Consiglio notarile distrettuale spettano anche, ai sensi dell'articolo 93 *bis*, taluni poteri di indagine finalizzati ad assicurare il rispetto dei principi e delle norme di deontologia professionale e che possono concretizzarsi nel diritto di

effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio, nel diritto di esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati e nel diritto di assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici.

16. L'attività sanzionatoria, però, è affidata alle Commissioni Regionali di Disciplina (Co.Re.Di.), introdotte ad opera del Decreto Legislativo 1 agosto 2006 n. 249. Ogni Commissione, che ha sede presso il Consiglio Notarile distrettuale del capoluogo della regione, è composta da un magistrato togato che la presiede e da sei, otto o dodici notai secondo il numero dei notai assegnati a ciascuna circoscrizione: ad essa viene dunque deferito il compito di sanzionare il notaio in caso di irregolarità.

17. Infine, spetta al Consiglio Nazionale del Notariato, in qualità di ordine professionale della categoria - composto da quindici membri, eletti per tre anni tra i notai in esercizio - svolgere funzioni consultive, di studio e di elaborazione dei principi di deontologia professionale³: in particolare, l'ultimo testo riguardante dei "*Principi di deontologia professionale dei notai*" è stato approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato n. 2/56 del 5 aprile 2008.

18. A proposito del compenso dovuto al notaio, la Legge Notarile stabiliva espressamente, all'articolo 74, comma 2, che "*gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaio sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge*", da ultimo contenuta nel Decreto Ministeriale 27 ottobre 2001 *Determinazione degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai*. Quest'ultimo introduceva tariffe di natura graduale (per gli

³ In particolare, i compiti del Consiglio Nazionale del Notariato sono così stabiliti dalla legge:

- a) fornire pareri al Ministero della giustizia, se richiesto, su disposizioni da emanarsi concernenti l'ordinamento notarile e su argomenti che riguardino la professione;
- b) presentare proposte che ritenga opportune in materia di notariato;
- c) raccogliere e coordinare le proposte dei Consigli notarili e dei notai;
- d) assumere iniziative di studio interessanti la categoria;
- e) curare la tutela degli interessi della categoria;
- f) elaborare principi di deontologia professionale.

Per il perseguimento delle proprie funzioni il Consiglio istituisce apposite Commissioni, con l'apporto anche di elementi esterni aventi particolari competenze specifiche. Una Commissione speciale, denominata "Osservatorio permanente per la deontologia", cura la uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale del codice deontologico, complesso di norme comportamentali vincolanti per tutti i notai.

atti di valore determinato o determinabile) o fissa (per tutti gli altri atti); prevedeva inoltre, all'articolo 30, che:

“Per le prestazioni professionali in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria, siano seguite o non da stipulazione di atto, spetta al notaio, ove sia occorso, oltre la normale indagine giuridica, esaminare titoli, pubblici registri, e documentazione particolarmente complessa, consultare dottrina e giurisprudenza, tenere conferenze e colloqui, redigere e presentare istanze e denunce, un compenso ragguagliato al valore della pratica.

Detto compenso, in relazione all'opera svolta, non potrà eccedere complessivamente il triplo della misura prevista dagli articoli 3, 4, 6, 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), 8, 9, primo comma, 19, terzo e quarto comma.

Nei limiti di cui sopra (...) ciascun consiglio notarile distrettuale potrà determinare criteri di massima per l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi”.

19. Per altro verso, l'articolo 147, lettera c), L.N., (modificato, senza alcuna sostanziale variazione rispetto alla versione previgente, dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 249/2006), prevede che sia *“punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: (...) (c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile. La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione”.* Analoghe disposizioni non risultano invece contemplate dal Codice Deontologico, giacché l'illecito disciplinare consistente nell’*“enunciazione di onorari, diritti, accessori e compensi in misura inferiore a quella stabilita dalla tariffa notarile”*, previsto dalla precedente versione, è stato rimosso dalla versione vigente, approvata nel 2008. Al riguardo, i rappresentanti del Consiglio Notarile Nazionale, nel corso di un'audizione tenutasi nell'ambito dell'indagine conoscitiva IC/34, hanno sostenuto che *“il nuovo art. 147 è certamente vigente ma, mancando la norma*

deontologica applicativa dello stesso, di fatto tale previsione non troverà applicazione”⁴.

20. Come noto, la cd. “riforma Bersani” (Decreto Legge n. 223/06, convertito con modificazioni nella legge n. 248/06) introduceva, all’articolo 2, il principio della libera determinazione dei compensi professionali, abrogando “*le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti [...]*” e sancendo la nullità delle “*disposizioni deontologiche che contengono previsioni contrastanti con la menzionata abrogazione ... a decorrere dal 1 gennaio 2007*”. L’articolo 74, comma 2, così come gli atti che di esso costituiscono l’attuazione, risulta incompatibile con le nuove disposizioni in tema di abolizione dei minimi tariffari. L’avvenuta abrogazione della parte di detto articolo riguardante le tariffe ad opera della riforma Bersani trova conferma sia nella giurisprudenza civile⁵ che in quella amministrativa⁶, la quale ha recentemente chiarito che l’abrogazione disposta dalla legge n. 248/2006 “*è espressa e generale, e quindi ha contenuto univoco, tale da non tollerare deroghe od eccezioni*”.

21. L’abrogazione delle disposizioni relative alle tariffe è stata successivamente confermata dall’articolo 3, commi 5, lettera d), e 8 del Decreto Legislativo n. 138/2011 (così come modificato dall’articolo 10, comma 12, l. 12 novembre 2011, n. 183 a decorrere dal 1 gennaio 2012), il quale prevedeva che “*il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale*” e che fossero abrogate “*le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche*”, laddove per restrizioni si intende anche “*l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale*”.

22. Da ultimo, l’articolo 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante le “*Disposizioni sulle professioni regolamentate*” conferma nuovamente

⁴ Indagine conoscitiva IC34 Il settore degli ordini professionali, aprile 2009.

⁵ Si vedano a questo proposito le sentenze Cass. Civ., 15 aprile 2008 n. 9878 e 18 marzo 2008 n.7274, in cui si afferma che l’inderogabilità delle tariffe è venuta meno con l’entrata in vigore della legge 248/2006.

⁶ Vd TAR Perugia, 25 novembre 2011 n. 374. Si rinvia alle argomentazioni ivi svolte anche per quanto riguarda la trattazione della problematica inerente la successione delle due leggi (la legge n. 248/2006 e il Decreto Legge n. 249/2006) nel tempo.

l'abrogazione delle “*tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico*” e delle “*disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1*”. Devono di conseguenza ritenersi abrogate tutte le previsioni della Legge Notarile che fanno riferimento alle tariffe, nonché le normative di attuazione.

IV. IL MERCATO RILEVANTE

23. I provvedimenti adottati dal CNL, volti ad impedire o limitare la libertà dei notai di determinare liberamente le proprie tariffe, riguardano la prestazione di servizi notarili nel distretto di Lucca.

24. Poiché i notai appartenenti al distretto di Lucca sono attivi soltanto nell'ambito territoriale in cui è loro consentito esercitare la professione dalla normativa in vigore, è ragionevole ritenere che il mercato del prodotto, relativo all'erogazione dei servizi notarili, abbia nel caso di specie una dimensione geografica coincidente, in prima battuta, con il territorio del distretto notarile di Lucca. Si osserva però che non sono rari i casi in cui clienti scelgono di avvalersi di un professionista avente sede al di fuori del proprio distretto, spesso in uno limitrofo, anche per ragioni di convenienza economica: tale valutazione è confermata dal verbale della riunione del CNL del 10 giugno 2009, dove si legge testualmente “*qualche collega dice che a Pisa le tariffe sono più basse per cui a volte i clienti vanno su Pisa*”. Di conseguenza, si ritiene che il mercato del prodotto relativo all'erogazione dei servizi notarili possa avere dimensione più ampia rispetto al distretto notarile.

V. VALUTAZIONI

L'intesa

25. Conformemente ai consolidati principi giurisprudenziali comunitari e nazionali sulla natura di impresa dei professionisti, i notai, in quanto prestano stabilmente, a titolo oneroso e in forma indipendente, i propri servizi professionali, svolgono attività economica ai sensi dei principi *antitrust*.

Pertanto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza, essi possono essere qualificati come imprese⁷.

26. I Consigli notarili distrettuali, in quanto enti territoriali rappresentativi di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, possono essere considerati associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

27. La delibera mediante la quale il CNL ha adottato i quattro prontuari descritti ai punti 7-8, la successiva attività di monitoraggio di cui viene dato atto nel verbale del CNL del 21 luglio 2010 e la delibera con la quale si dispone la verifica nei confronti del notaio segnalante, nonché l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di questo, in quanto atti adottati da un organo di un ente rappresentativo di imprese che forniscono prestazioni professionali, costituiscono deliberazioni di un'associazione di imprese, pertanto qualificabili come intese ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

La restrizione della concorrenza

28. Si osserva preliminarmente che i tariffari, quali quelli oggetto del presente procedimento, hanno come fine la fissazione orizzontale dei prezzi di fornitura di prestazioni professionali e, in quanto tali, sono suscettibili di determinare una restrizione della concorrenza; essi rappresentano, peraltro, una infrazione alla normativa antitrust particolarmente rilevante, poiché mirano ad eliminare la concorrenza su uno degli elementi più qualificanti dell'attività economica dei professionisti, cioè il prezzo. Le deliberazioni di associazioni di imprese mediante le quali vengono fissate le tariffe sono, pertanto, per loro stessa natura restrittive della concorrenza.

⁷ Si veda, da ultimo, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del 24 maggio 2011 nella causa C-47/08 Commissione c. Belgio e altri, nella quale la Corte ha escluso l'applicabilità *tout court* della deroga di cui all'articolo 45, comma I del trattato CE (che esonera dall'applicazione delle disposizioni in tema di libertà di stabilimento le attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri) alla professione notarile: rileva, ai fini del presente procedimento, quanto affermato al paragrafo 118, laddove la Corte chiarisce che "nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione ... in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri". Inoltre, la posizione della Commissione Europea in merito alla soggezione dei notai alle norme sulla concorrenza risulta univoca: si ricorda che, nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del 9 febbraio 2004, la stessa ha invitato gli Stati Membri ad avviare un'attività di *advocacy* presso gli ordini professionali più importanti, tra cui erano ricompresi anche i notai.

29. Nel caso di specie, i prontuari sopra descritti si pongono in contrasto con i principi della concorrenza non solo in quanto essi fissano inderogabilmente le tariffe applicabili a determinate prestazioni notarili, ma anche perché essi sostituiscono alla valutazione del singolo notaio circa il coefficiente di difficoltà della prestazione (e, di conseguenza, circa la necessità di applicare la tariffa supplementare ex articolo 30 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2001), una valutazione *ex ante* di natura generalizzata, che comporta l'obbligatoria applicazione, in via ordinaria, della tariffa supplementare. Di fatto, pertanto, quella che dovrebbe essere una voce meramente eventuale, da applicare sulla base del libero apprezzamento del professionista, diventa invece una voce di costo fissa ed abituale, applicabile "*salvo casi particolari*", per di più determinata nella sua entità.

29. A ciò si aggiunga che le tariffe previste dai prontuari sono definite dal CNL come "obbligatorie", al punto che viene introdotto un sistema di monitoraggio sull'osservanza delle stesse da parte dei notai al fine di garantirne l'uniforme applicazione all'interno del distretto. Infine, l'attività di *enforcement* viene rafforzata, come illustrato, da verifiche individuali, suscettibili di sfociare, come nel caso del segnalante, nell'avvio di un procedimento disciplinare.

30. Le delibere sopra citate, così come la successiva attività di monitoraggio ed *enforcement*, intervenendo direttamente sulla possibilità per i notai di determinare liberamente le tariffe applicabili alle proprie prestazioni relative ad atti negoziali immobiliari e ai mutui fondiari, ivi compresa l'applicazione dell'onorario supplementare ex articolo 30 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2001 per prestazioni complesse, costituiscono una condotta avente per oggetto e per effetto la restrizione della concorrenza.

31. Si evidenzia infine come le condotte sopra descritte appaiano realizzate dal CNL nella consapevolezza della loro contrarietà ai principi *antitrust*: infatti, all'indomani della lettera fatta pervenire dall'Autorità il 7 luglio 2011, il CNL manteneva i propri tariffari, dando ulteriore seguito al procedimento disciplinare nei confronti del notaio segnalante, ed il suo Presidente ribadiva, nell'audizione del 9 novembre 2011, la vincolatività delle tariffe anche all'indomani del Decreto Legislativo n. 138/11.

RITENUTO, pertanto, che le delibere del Consiglio Notarile di Lucca e la successiva attività di verifica costituiscono, insieme a tutti gli atti e le comunicazioni ad essi correlati, un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti del Consiglio Notarile di Lucca per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90;
- b) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti del Consiglio Notarile di Lucca o da persona da esso delegata del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno trenta giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Nebbia;
- e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti, nonché da persona da essi delegata;
- f) che il procedimento deve concludersi entro il 15 dicembre 2012.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella